

Sentenza Commissariale 30 maggio 1934

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emesso la seguente sentenza nella causa vertente tra Borghese D. Marco, Duca di Bomarzo, D. Orazio, Donna Anna Maria Contessa Provana del Sabione fu Francesco e Kambo avv. Carlo, quale tutore della minore Anna Maria fu Pio, mal eredi del Principe Don Francesco Borghese, attori; contro l'Università Agraria di Bomarzo, in persona del Commissario Prefettizio sig. Vittorio Fraiese, convenuto; nonché il comune di Bomarzo, in persona del Commissario Prefettizio rag. Luigi Caracciolo, convenuto.

FATTO: Per dirimere ogni controversia inerente ai diritti di uso cm teso sulle terre ex feudali del territorio di Bomarzo furono intavolate nel 1866 tra il Priore di quel Comune Giov. Sante Vittori ed il Principe Antonio Borghese, il quale con lettera del 21 dicembre 1866 diretta al detto propose una transazione nei seguenti termini.

1) Il Comune e popolo rinunzi ai pretesi diritti di pascere, seminare ed ogni altro dedotto o da dedursi sopra i miei beni nel territorio di Bomarzo.

2) In corrispettività cedo al Comune e popolo l'intera tenuta dei Poggi di Chia e Colle Casale, compreso il Puntone della Macinara, eccettuati per me i molini e gli altri fabbricati. Più l'intera tenuta di Montecasoli e Serraglio e più ancora venti rubbia della tenuta Colonna, da staccarsi a confine da Montecasoli e Vitorchiano, da incominciare la lirica divisoria sull'angolo formato nel torrente Vezza del carraccio che prende le acque dalla fontana delle Crete ed in retta direzione prosegue fino al confine di Vitorchiano; su detta linea divisoria sarà costruita la maceria a mie spese, poi sarà mantenuta a spese comuni.

3) Siccome poi la tenuta di Montecasoli è gravata di un annuo canone di scudi 180 a favore di S. E. il Marchese del Gallo e la tenuta di Poggi di Chia della servitù di pascolo promiscuo coi Bomarzesi a favore dei Chiami, così in compenso di questi due oneri, che rimarrebbero a carico del Comune, pagherò al medesimo nel giorno della sottoscrizione del regolare contratto la somma di scudi 5.000. E finalmente d'appresso le di Lei fortissime premure, e per dimostrare la mia benevolenza verso quella popolazione, gli farò un dono di rubbia 30 di grano da seme onde serva in avvenire per fondo di prestanza da somministrarsi alla povera gente.

La transazione nei termini su espressi fu accettata dal Consiglio Comunale di Bomarzo nella seduta del 18 gennaio 1867, fu approvata dal delegato governativo ed ottenne anche la sanzione sovrana. Sennonché cambiata l'amministrazione Comunale il nuovo Consiglio deliberò, che il Priore non dovesse prestarsi alla stipulazione dell'istrumento.

In seguito a tale deliberazione il Principe Borghese convenne la Comunità di Bomarzo davanti Il Tribunale di Viterbo il quale con sentenza del 23 aprile 1868, nella contumacia del Comune e in accoglimento della domanda dell'attore, prefissa al Comune il termine di giorni 20 per la stipulazione della transazione sulle basi convenute e ordinò che, decorso infruttuosamente il (letto termine, si procedesse alla stipulazione d'ufficio davanti il giudice Raffaele Ferretti. Ed in esecuzione di tale sentenza, non impugnata dal Comune, si procedette alla stipulazione d'ufficio secondo le norme stabilite dalla procedura allora vigente, con atto 19 giugno 1868 del notaio Borgassi di Viterbo.

Successivamente e fino alla promulgazione della legge 24 giugno 1888 sull'affrancazione delle servitù di uso civico nell'ex Stato Pontificio non insorsero questioni. Sulla fine del 1888 furono invece promossi giudizi penali contro alcuni cittadini di Bomarzo recatisi a pascolare nella tenuta Colonna rimasta al Principe Borghese; e il Pretore di Orte, data l'eccezione dell'esercizio del

diritto di pascolo opposta dagli imputati, sospese il giudizio e rimise le parti a sperimentare le loro azioni in sede civile.

Con citazione in data 27 aprile 1889 gli imputati di pascolo abusivo convennero il Principe Borghese avanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo e chiedendo che fosse dichiarata l'esistenza del diritto civico di pascolo competente ai Bomarzesi uti singoli.

A sua volta il Principe Don Francesco Borghese con citazione 14 giugno 1889, premessa la storia della transazione in forza della quale erano stati definitivamente affrancati la servitù di pascolo, fida, semina ed ogni altro diritto dedotto o da dedursi, e premesso che ciò malgrado i Bomarzesi erano tornati in massa nella tenuta Colonna a seminare e pascolare, chiese alla stessa Giunta d'Arbitri, in confronto del comune di Bomarzo, la dichiarazione che i buoi beni posti nel territorio di Bomarzo; e segnatamente. la tenuta Colonna, erano liberi da ogni diritto civico, inoltre, con atto 2 agosto 1889, lo stesso Principe notificò al comune di Bomarzo il giudizio promosso (da alcuni Bomarzesi con la cennata citazione 27 aprile 1889, citando il Comune medesimo ad intervenire per sentire rigettare le domande degli attori anche in suo contraddittorio.

La Giunta d'Arbitri con sentenza 29 maggio-6 giugno 1890 riunì i due giudizi, mise fuori causa i cittadini di Bomarzo, respinse le eccezioni di nullità della transazione sollevata dal Comune, ritenne proponibile quella di lesione enormissima pure opposta dal Comune e nominò perito l'agr. Domenico Ottati col seguente incarico: "determinare quale valore avessero nel gennaio 1867 il diritto di semina e gli altri di pascere, fidare e ghiandare esercitati dalla popolazione di Bomarzo sulle terre del Principe Borghese in quel territorio; accertare il valore dei terreni ceduti in corrispettivo dal Principe ai popolani di Bomarzo con l'istrumento Borgassi 19 giugno 1868, verificare l'estensione delle terre dal Principe cedute ai popolani, se corrispondenti ai patti della transazione e se delimitate come al rispettivo istrumento".

Appellarono i naturali di Bomarzo e la Corte d'Appello di Roma con sentenza 20-29 marzo 1891 dispose doversi mantenere in causa i detti naturali, confermando, nel resto la sentenza appellata. Depositata frattanto la perizia Ottati, la Giunta d'Arbitri con sentenza 10-15 luglio 1892 ammise la prova testimoniale dedotta da alcune circostanze e poi con altra sentenza 4 marzo-2 giugno 1897 dispose una nuova perizia. Appellò da quest'ultima decisione il Principe Borghese e la Corte d'Appello di Roma con sentenza 14-15 dicembre 1898, soffermandosi alla conclusione principale della difesa del Principe, dichiarò improponibile l'eccezione di lesione enormissima.

Sul ricorso però del Comune e di alcuni naturali di Bomarzo la Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 28 maggio-9 giugno 1900 annullò la sentenza della Corte d'Appello di Roma rinviando la causa per nuovo esame davanti la Corte d'Appello di Perugia. E questa Corte con sentenza 3-15 marzo 1902, in parziale accoglimento dell'appello del Principe Borghese, dichiarò non esser luogo alla nuova perizia, respinse nel merito l'esecuzione di lesione enormissima contro la transazione 19 giugno 1868, che mantenne ferma per la sua esecuzione, e rinviò le parti avanti la Giunta d'Arbitri per la prosecuzione del giudizio di merito sulle domande introduttive di esso cioè da parte del Principe Borghese la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di liberazione delle sue terre dagli usi civici per avere adempiuto agli obblighi assunti, con l'atto di transazione da parte del Comune e dei naturali di Bomarzo la domanda che invece il Principe non avrebbe dato esecuzione completa alla transazione.

Il ricorso interposto dal comune di Bomarzo contro tale sentenza fu rigettato dalla Corte di Cassazione di Roma con decisione 29 marzo-21 aprile 1904; un secondo ricorso dei naturali di Bomarzo fu dalla Corte Suprema con decisione 5 marzo-17 aprile 1907 dichiarato inammissibile nei confronti dei ricorrenti estranei al giudizio di merito e rigettato in confronto degli altri. Il principe Don Francesco Borghese intanto con citazione del 31 marzo-16 luglio e 10 settembre 1905, in esecuzione del disposto della Corte d'Appello di Perugia riassunse la causa davanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo per ottenere che si dichiarassero i suoi beni posti in territorio di Bomarzo esenti e liberi da usi civici. Ma la Giunta d'Arbitri con decisione 1-23 febbraio 1906 dichiarò di non

trovare luogo a deliberare sul merito della causa, non avendo il Principe Borghese dimostrato di avere adempiuto agli obblighi assunti con l'atto di transazione.

Riassunta nuovamente la causa del Principe Borghese ed eccepitasi la irregolarità della notificazione per pubblici proclami della sentenza 1-23 febbraio 1906 e di quella che allora emetteva.

Contro quest'ultima decisione interpose appello il comune di Bomarzo, ma l'appello non ebbe seguito. Dopo la pubblicazione del Regio decreto-legge 22 maggio 1924 n. 751, il Principe Don Francesco Borghese con ricorso del 31 marzo 1926, premesso quanto sopra e dedotto che da parte di Casa Borghese si era adempiuto a tutti gli obblighi di cui alla transazione del 1868 Notar Borgassi, mentre da parte dei Bomarzesi si continuava a commettere abusi sui terreni affrancati dagli usi civici, chiese a questo Commissariato che a seguito e in dipendenza del giudicato 3-15 marzo 1902 della Corte di Appello di Perugia, e in confronto non solo del Comune, ma anche dell'Università Agraria di Bomarzo costituitasi nel frattempo, fosse riconosciuto e dichiarato che tutti i beni appartenenti allo stesso Borghese in territorio di Bomarzo erano assolutamente liberi da qualsiasi servitù di uso civico per essere stati tutti gli eventuali diritti della popolazione liquidati e affrancati in virtù del ricordato atto di transazione.

In pendenza del giudizio, essendo deceduto il Principe Don Francesco Borghese, si costituirono i suoi eredi Don Marco, Don Orazio, Donna Anna Maria Borghese Contessa Provana del Sabbione fu Francesco, la minorenni Anna Maria Borghese fu Pio rappresentata dal M.se Gio. Battista Sacebetti, e Donna Francesca Salviati vedova Borghese;

Con sentenza 30 ottobre-9 novembre 1929 di questo Commissariato, respinta l'istanza di riunione della causa con l'altra promossa dall'Università Agraria di Bomarzo con ricorso 22 maggio 1926 per il riconoscimento e la liquidazione degli usi civici gravanti tutti i fondi in territorio di Bomarzo; respinta l'altra istanza dell'Università Agraria di sospensione del giudizio fino a che non si fosse regolarmente proceduto alla notificazione della sentenza 1-23 febbraio 1906 della Giunta d'Arbitri disposta con la successiva sentenza 9-12 ottobre 1906 della stessa Giunta, fu accolta la domanda degli attori dichiarandosi liberi ed esenti da ogni diritto Lico tutti i beni posti nel territorio di Bomarzo già appartenenti al Principe Dan Marcantonio Borghese ed ora ai di lui eredi ed ingiungendosi al Comune e all'Università Agraria di Bomarzo, quali rappresentanti di quella popolazione, di astenersi da qualsiasi atto contrario alla detta libertà.

Avverso questa sentenza propose appello l'Università Agraria di Bomarzo, insistendo per l'accoglimento delle istanze e conclusioni presentate in primo grado. Ma in sede di appello l'appellante dedusse ex novo che nel 1912 con atto di citazione dell'8 agosto l'Università Agraria di Chia, frazione di Bomarzo, convenuto davanti la Giunta d'Arbitri di Viterbo il comune di Bomarzo chiedendo che fossero riconosciuti a favore esclusivo dei naturali di Chia gli usi civici di pascolo (dell'8 maggio al 29 settembre, spiga, legnatico e semina sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale passata al comune di Bomarzo in virtù dell'atto di transazione del 1868; che la Giunta d'Arbitri con sentenza 28 agosto-18 settembre 1914 aveva accolto la domanda limitatamente ai diritti di pascolo, spiga e legnatico e aveva sospeso di giudicare sul diritto di semina ammettendo al riguardo una prova testimoniale dedotta dall'Università Agraria; che avverso questa sentenza aveva appellato il comune di Bomarzo e in grado di appello era intervenuto volontariamente nel giudizio il Principe Borghese impugnando le pretese dell'Università Agraria di Chia e associandosi alle conclusioni del comune di Bomarzo; che la Corte di Appello di Roma con sentenza 22 luglio-9 settembre 1915 aveva respinto la domanda relativa al diritto di spiga e per il diritto di pascolo aveva ammesso una prova testimoniale dedotta dal comune di Bomarzo per mostrare l'appartenenza di tale diritto anche ai naturali di Bomarzo in promiscuità con quelli di Chia, mentre nel resto aveva confermato la sentenza appellata; che però la lite fra l'Università Agraria di Chia e il comune di Bomarzo non avuto seguito per essersi addivenuti con atto 12 dicembre 1919 ad una transazione, debitamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa ed omologata con sentenza 1-14 giugno 1920 dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo; in forza della quale il comune di Bomarzo aveva ceduto in

proprietà all'Università agraria di Chia, a tacitazione dei diritti pretesi sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, ett. 31.28.62 della tenuta medesima, facendosi in quell'atto — in cui non era intervenuto il Principe Borghese — espressamente salvo il comune di Bomarzo ogni diritto contro il Principe Borghese che aveva ceduto la tenuta libera da servitù di uso civico ad esclusione di quella di pascolo promiscuo tra i bomarzesi e i chiani; che, pertanto, data l'inadempienza del Principe Borghese agli obblighi assunti con la transazione del 1868 circa la libertà delle terre, si doveva rigettare la domanda degli attori o quanto meno sospendere il giudizio di merito per accertare mediante perizia l'entità dell'inadempienza e del conseguente danno subito dalla popolazione di Bomarzo.

La Corte d'Appello di Roma, Sezione speciale per le controversie in materia di usi civici, con sentenza 10-24 aprile 1931 confermò la sentenza in quanto aveva respinto la istanza di notifica della sentenza della Giunta d'Arbitri 1-23 febbraio 1906, sospese di provvedere sull'altra istanza dell'Università Agraria di Bomarzo di riunione della causa e quella promossa con ricorso 22 maggio 1926, rinviando la relativa pronunzia all'esito dell'esame del merito. Nel merito, poi, dato atto che dall'appellante non si contestava più l'esecuzione della transazione del 1868 in ordine al pagamento di consegna delle 30 rubbia di grano da seme, osservò che gli atti dei precorsi giudizi, e soprattutto la perizia Ottati, non consentivano alcun serio dubbio sull'effettiva consegna delle terre nella estensione e confinazione indicate nell'atto di transazione, sì che inconcludente era da ritenersi una nuova perizia al riguardo.

Osservò per altro la Corte d'Appello che la vertenza circa gli usi civici di pascolo, legnatico e semina rivendicati dalla popolazione di Chia (vertenza definita nei rapporti dell'Università Agraria e del comune di Bomarzo con la transazione del 12 dicembre 1919 non riconosciuta dal Principe Borghese né dai suoi eredi) imponeva l'esigenza di sospendere ogni pronunzia sulla domanda degli eredi Borghese fino a che il giudizio circa gli usi civici rivendicati dai chiani sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale non fosse stato definito anche in confronto dei medesimi eredi Borghese, che ne erano parte per esservi intervenuto il loro autore. E ciò perché qualora la tenuta Poggi di Chia fosse risultata soggetta ad altri diritti a favore dei chiani oltre quello di pascolo promiscuo previsto nella transazione del 1868, gli eredi Borghese si sarebbero dovuti ritenere inadempienti all'obbligo assunto in seno all'atto di transazione di cedere ai bomarzesi la tenuta anzidetta libera da qualunque altro peso, e conseguentemente non solo la domanda degli attori non si sarebbe potuta accogliere, ma sarebbe stata contro di essi proponibile l'azione di responsabilità per evizione. Pertanto la Corte d'Appello, accogliendo sotto questo riflesso il gravame, in riforma della sentenza impugnata ordinò che il giudizio istituito dal Principe Borghese col ricorso del 31 marzo-28 luglio 1926 dovesse rimanere sospeso sino all'esito di quello formante oggetto della sentenza 22 luglio-9 settembre 1915 della Corte d'Appello di Roma e rinviò le parti davanti il Commissario Regionale per gli ulteriori provvedimenti. Contro tale sentenza interposero ricorso per Cassazione gli eredi Borghese.

La suprema Corte con decisione 11 gennaio-12 febbraio 1932, in accoglimento del primo motivo di ricorso concernente, la rinviata pronunzia sulla istanza di riunione delle cause, osservò che il non avere la Corte di Appello deciso tale questione pregiudiziale prima di passare all'esame di merito, bastava a giustificare l'annullamento della sentenza omettendosi l'esame delle altre censure mosse contro di essa. Tuttavia, in relazione agli altri motivi del ricorso, rilevò che la Corte di Appello rinviando, come aveva rinviato e doveva rinviare, la causa per il corso ulteriore al giudice di primo grado (che in virtù della citata sentenza 9 settembre 1915 della Corte di Appello di Roma e quale successore della cessata Giunta d'Arbitri si trovava già investita della cognizione dell'altro giudizio relativo agli usi civici rivendicati dai chiani sulla tenuta Poggi di Chia) non avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio istituito dal Principe Borghese fino a che quell'altro non avesse avuto termine con sentenza passata in giudicato; e ciò al fine di rendere possibile al Commissario Regionale di provvedere con la stessa sentenza, con cui avrebbe pronunziato definitivamente sull'esistenza degli usi civici rivendicati dai chiani, anche sull'evizione

lamentata dal comune di Bomarzo contro il Principe Borghese. Pertanto cassò la sentenza impugnata rinviando la causa alla medesima Corte d'Appello.

Riassunta la causa dagli eredi Borghese in epigrafe indicati, la Corte di Appello con sede di rinvio — conformandosi alla decisione della Corte di Cassazione a norma dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078 — provvide sull'istanza di riunione della causa con l'altra di cui al ricorso 22 maggio 1926 dell'Agraria di Bomarzo respingendole. Nel merito riformò la sentenza Commissariale in quanto aveva accolto la domanda degli eredi Borghese per dichiarazione di libertà delle loro terre e rinviò la causa davanti lo stesso Commissario in conformità a quanto era stato indicato nella sentenza 11 gennaio 1932- 12 febbraio della Corte Suprema provvedesse con la stessa sentenza definitivamente, sia sull'esistenza degli usi civici dei chiani sulla tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, sia sull'evizione lamentata dal comune di Bomarzo e non riconosciuta dai Borghese, nonché sulle spese anche del giudizio di appello e di cassazione.

Con. ricorso del 10 gennaio 1934 e successiva citazione del 16 gennaio, gli eredi Borghese riassunsero il giudizio davanti questo Commissario in confronto dell'Università Agraria e del Comune di Bomarzo. E all'udienza di spedizione i procuratori delle parti conclusero rispettivamente come appresso:

(Omissis)

DIRITTO : Il Commissario osserva che non si contesta ormai che la transazione di cui all'istrumento 19 giugno 1868 Notar Borgassi sia stata eseguita dal Principe Borghese per quanto concerne la consegna al comune di Bomarzo delle terre ad esso cedute in compenso degli usi civici, il pagamento dei 5000 scudi, la consegna delle 30 rubbia di grano da seme e gli altri obblighi accessori. La questione che rimane da dirimere riflette l'esistenza o meno degli usi civici rivendicati dai chiani sulla tenuta Poggi di Chia mediante il giudizio promosso dall'Università Agraria di Chia con citazione dell'8 agosto 1912 giudizio nel quale intervennero le succitate sentenze 28 agosto, 18 settembre 1914 della Giunta d'Arbitri di Viterbo e 22 luglio, 9 settembre 1915 della Corte di Appello di Roma.

Osserva che al riguardo non vi è dubbio che avendo il Principe Borghese dichiarato nell'atto di transazione del 1868 essere la tenuta Poggi di Chia soggetta al solo diritto di pascolo promiscuo coi bomarzesi a favore dei chiani ed esente da qualunque altro peso, gli eredi Borghese siano tenuti a garantire la popolazione di Bomarzo, e per essa l'Università Agraria di Bomarzo della evizione inerente alle pretese avanzate dai Chiani. E per conseguenza non vi è dubbio che l'esito delle domande degli eredi Borghese è subordinato alla definizione della controversia circa l'esistenza o meno dei diritti rivendicati dai chiani.

Osserva che i mezzi istruttori invocati dalla Università Agraria e dal Comune di Bomarzo per stabilire l'esistenza, la natura ed estensione dei diritti dei Chiani sui Poggi di Chia si ravvisano inutili dal momento che gli eredi Borghesi riconoscono in questa sede i diritti medesimi (pascolo, legnatico, semina) quali furono accertati e valutati con la perizia 4 luglio 1919 dell'Agr. Ernesto Rossi Danielli, che costituì la base della transazione 12 dicembre 1919 intervenuta tra l'Università Agraria di Chia e il comune di Bomarzo. E poiché gli eredi Borghese in questa sede dichiarano anche di accettare la transazione per ogni effetto, compreso quello dell'evizione lamentata dai naturali di Bomarzo, tutto si riduce a stabilire le conseguenze di tale evizione.

L'art. 1492 C. C. a cui la difesa dell'Università Agraria e del comune di Bomarzo fa richiama per chiedere lo scioglimento del contratto, non è opportunamente invocato in quanto non si tratta nella specie di evizione conseguente ad un rapporto di compravendita. E d'altra parte l'art. 1492 non sarebbe stato applicabile neppure in caso di compravendita, data la limitata entità delle terre colpite dall'evizione rispetto alla totalità di quelle che nel 1868 furono cedute al comune di Bomarzo e alle prestazioni accessorie. Non ricorre neppure alcuno dei casi previsti dall'art 1273 C.C. per l'ammissibilità dell'azione di nullità di un atto di transazione.

Con l'atto 1868 si addivenne alla liquidazione in via transattiva dei diritti di uso civico pretesi dalla popolazione di Bomarzo sulle terre di Casa Borghese; e la liquidazione ebbe luogo mediante divisione delle terre medesime, una porzione delle quali fu assegnata ai bomarzesi. Onde, data l'evizione in danno di questi ultimi, va applicato per analogia il disposto dell'art. 1035 C; G. e gli eredi Borghese debbono tenere indenni i bomarzesi della perdita subita nella loro quota. A ciò gli eredi Borghese acconsentono dichiarandosi in definitiva pronti a risarcire la popolazione di Bomarzo degli ett. 31.28.62 di terra passati all'Università di Chia mediante cessione di altrettante terre da distaccarsi della tenuta "Colonna" rimasta in loro proprietà. E' il caso quindi di nominare un perito perché proceda al distacco di una zona delle terre Borghese corrispondente in valore agli ett. 31.28.62 della tenuta di Poggi di Chia passati all'Università Agraria per effetto della transazione del 1919. E per ragioni di accorpamento conviene disporre che, la zona anzidetta venga distaccata dalla tenuta «Colonna» al confine con le 20 rubbia della tenuta medesima ceduti al Comune di Bomarzo con la transazione del 19 giugno 1868 salvo che le parti non si mettano d'accordo perché il distacco venga effettuato in altra località.

Le spese della perizia, da sottoporsi a omologazione del Commissario deridente, saranno anticipate dagli eredi Borghese.

Osserva che l'Università Agraria e il comune di Bomarzo pretendono inoltre l'assegnazione di una congrua somma a titolo di compenso per il mancato godimento da parte di quella popolazione e a decorrere dal 1919, degli ett. 31 ceduti all'Università Agraria di Chia. Ma tale domanda non merita di essere accolta perché non ha alcun fondamento di ragione né di giustizia. E basta all'uopo considerare che di fronte al fatto della parziale evizione sta l'altro che la popolazione non si è mai mantenuta nei limiti del godimento, che la transizione le avrebbe consentito. La popolazione di Bomarzo infatti (come non si contesta ed anzi fu esplicitamente ammesso dalla difesa all'Università Agraria a pag. 2, 3 e 9 retro della sua comparsa 8 aprile 1930 davanti la Corte d'Appello) mentre da un canto ha goduto, ad esclusione dei Borghese, le terre cedute la transazione del 1868, ha dall'altro canto continuato sempre ad esercitare gli usi civici sulle terre di Casa Borghese in territorio di Bomarzo, come se la transazione non fosse avvenuta, traendo da ciò un vantaggio maggiore dalla perdita di godimento, della quale si domanda ora il compenso.

Osserva che all'esito della perizia, sopra disposta, va riservato altro provvedimento anche sulle spese.

P.Q.M.

il R. Commissario, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa :

NOMINA perito il Sig. Geom. Armando Ruggiero, domiciliato in Roma, Via Balbo 37, con l'incarico di precedere al distacco di una zona della tenuta Colonna, territorio di Bomarzo, di proprietà degli eredi Borghese, corrispondente in valore alla zona di ett. 31.28,62 della tenuta Poggi di Chia o Colle Casale, che in virtù della transazione 12 dicembre 1919 intervenuta tra il comune di Bomarzo e l'Università Agraria di Chia fu ceduta a quest'ultima, eseguendo il distacco delle 20 rubbia della tenuta Colonna che per effetto della transazione 19 giugno 1868 tra il Principe Don Marcantonio Borghese e il comune di Bomarzo passarono in proprietà di quest'ultimo, salvo che le parti non convengano d'accordo per il distacco in altra località.

Assegna al perito il termine di giorni sessanta, dalla notificazione, che gli sarà fatta di questa sentenza, per il deposito della sua relazione corredata di planimetria nella Segreteria di questo Commissariato; e ordina che il perito presti il giuramento nell'atto di deposito e che le spese di perizia siano anticipate dagli eredi Borghese.

Riserva le statuizioni definitive anche sulle spese.

Roma, 30 maggio 1934-XII

Il. R. Commissario: P. BARCELLONA

Il Segretario: A. RICCELLI

La presente sentenza è stata letta e pubblicata alla udienza del 30 maggio 1934-XII. Registrato a Roma, li 2 giugno 1934-XII. volume 540, n. 12130, Atti giudiziari.